

**Il vettore aereo operativo è l'unico debitore della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero a causa dell'inadempimento dell'obbligo di informazione sui voli cancellati, anche se la comunicazione di cancellazione sia stata inviata tempestivamente all'Agenzia di Viaggi (Corte giustizia UE sez. VIII, 27/09/2022, n.307)**

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è stata chiamata ad offrire la corretta interpretazione del Regolamento 261/2004, con specifico riferimento al soggetto tenuto a versare la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo. La compensazione, come noto, non spetta laddove la comunicazione di cancellazione sia data con un certo preavviso. Il vettore aveva trasmesso la comunicazione all'indirizzo email di cui disponeva (comunicato in fase di prenotazione), relativo all'Agenzia che, per conto del cliente, aveva curato la prenotazione. Tuttavia, tale comunicazione non era poi stata "girata" al Cliente. La Corte afferma che il vettore aereo che opera o ha l'intenzione di operare un volo è l'unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l'inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l'obbligo di informazione sui voli cancellati. Non rileva il fatto che il vettore abbia inviato l'informazione di cancellazione all'agenzia di viaggio o alla piattaforma on line di prenotazione se poi quest'ultima poi non l'abbia fatta avere al passeggero. Eventualmente sarà onere del vettore rivalersi sul terzo o sull'intermediario inadempiente.